

NOVITA' PER PROFESSIONISTI IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALI (c.d. "Jobs act autonomi")

La L. n° 81 del 22/05/2017 ha introdotto agevolazioni fiscali e previdenziali per i professionisti, di seguito riportate.

1) DEDUCIBILITA' SPESE ALBERGHI E PASTI

Tali spese sono ora integralmente deducibili senza limite di importo; in precedenza vi era il limite del 75% del costo e del 2% dei compensi.

2) SPESE PAGATE DAL CLIENTE

Le spese sostenute dal cliente a beneficio del professionista (viaggi, alberghi etc..) non devono più essere indicate nella fattura del professionista ed ovviamente non sono deducibili per il professionista.

3) SPESE DI FORMAZIONE

Le spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale, compreso viaggio e soggiorno, sono ora integralmente deducibili fino al limite di € 10.0000; in precedenza vi era il limite del 50% del costo.

4) FORMA SCRITTA PER I CONTRATTI

Viene stabilito che il contratto di mandato professionale deve ora essere stipulato in forma scritta, su richiesta del professionista.

Nel contratto non possono essere inserite clausole vessatorie per il professionista, quali il divieto per il committente di:

- recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
- indicare termini di pagamento superiore a 60 gg dalla data fattura.

5) RITARDI NEI PAGAMENTI

Ai professionisti, non iscritti ad Albi e Casse, si applica il "termine legale di pagamento", quando gli accordi tra le parti non lo prevedono. Il termine legale è di 30 gg. dal ricevimento da parte del debitore della fattura o della pre-fattura (c.d. notula); decorso il termine si applicheranno gli interessi di mora dell'8% annuo.

6) MALATTIA DOMICILIARE

Per quanto riguarda la malattia per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata sono due le principali novità da segnalare:

- **la malattia domiciliare**, nel caso in cui venga certificata, come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative con un progressivo aggravarsi o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, **viene equiparata a degenza ospedaliera e l'indennità raddoppia e durerà fino a un massimo di 180 giorni;**
- **la malattia o infortunio**, tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, **consentono la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia fino un periodo massimo di due anni;** altra agevolazione è rappresentata dal fatto che il versamento potrà essere dilazionato in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

7) INDENNITA' DI MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI

Con la nuova legge le professioniste **future mamme** iscritte alla Gestione separata INPS potranno accedere alla **indennità di maternità anche senza astensione dal lavoro**. Si tratta di una differenza notevole di quanto avveniva in precedenza, in cui era richiesta un'astensione complessivamente di cinque mesi tra prima e dopo il parto. Inoltre si potrà usufruire fino a sei 6 mesi di congedo parentale entro i primi tre anni di vita del bambino, o dell'entrata in famiglia del minore adottato.

8) PARTECIPAZIONE AI BANDI PUBBLICI

Il Jobs act autonomi prova ad aprire più occasioni professionali: infatti si prevede l'apertura, presso i Centri per l'impiego e gli organismi autorizzati all'attività di intermediazione in materia di lavoro, di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche attraverso la stipula di convenzioni gratuite con ordini, collegi professionali e le maggiori associazioni di categoria. Dunque la **Pubblica amministrazione** è tenuta a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l'assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca. A tal fine, si prevede che anche i soggetti che svolgono attività professionale possono costituire **reti tra professionisti** o di partecipare a reti di imprese, in forma di reti miste, o consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali.